# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2608-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **POLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 6 dicembre 1973 (Stampato n. 348)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

**(MALAGODI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1973*

—

## Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi

*Presentata alla Presidenza il 17 febbraio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge, già presentato al Senato il 22 novembre 1971 (Atto numero 1984), decadde per la fine della precedente legislatura. È stato riproposto, sempre al Senato, nello stesso testo, il 12 settembre 1972 (Atto numero 348).

Quali i motivi di questo provvedimento ? Quale la destinazione del mutuo ?

* * *

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), istituito con regio decreto-legge 12 maggio 1925, n. 582, attua, com'è noto, nell'interesse della collettività, un servizio di preminente rilievo qual è quello della promozione dell'impiego del tempo libero dei lavoratori, che nello sviluppo della società moderna va assumendo un rango dominante.

A seguito della soppressione dei contributi sindacali, non più corrisposti in questo dopoguerra, l'ente si è trovato in difficoltà finanziarie in parte superate con la gestione dei concorsi pronostici Enalotto, allo stesso ente affidata, nel 1958, dal Ministero delle finanze con apposita convenzione.

L'aggio connesso a tale gestione ha consentito all'ENAL di far fronte al pagamento delle spese correnti costituite principalmente dagli emolumenti al personale dipendente e di dare un impulso alle attività istituzionali.

Negli ultimi anni, infatti, un considerevole sviluppo hanno assunto iniziative di vario genere, fra le quali vanno segnalate quelle svolte nei settori culturale, artistico, turistico e sportivo-ricreativo.

I proventi della gestione Enalotto non hanno, tuttavia, permesso l'eliminazione della pesante eredità debitoria del periodo precedente al 1958, durante il quale l'ente non ha fruito di alcun intervento finanziario dello Stato.

E, pertanto, al 31 dicembre 1969 le passività dell'ENAL ammontavano a circa quattro miliardi di lire.

Gli scioperi del personale finanziario e dello stesso personale dell'ENAL, verificatisi nei primi mesi del 1970, hanno notevolmente ridotto gli incassi dell'Enalotto; di conseguenza l'ente, nello stesso anno, ha perduto circa un miliardo di aggio rispetto al previsto.

Per effetto delle suaccennate circostanze il *deficit*, alla data del 1° luglio 1971, era salito a circa 5 miliardi di lire. Solo alla fine dell'anno, il concorso pronostici Enalotto si andò riprendendo, tanto da superare le punte più favorevoli del 1969, riducendo lievemente il disavanzo.

I maggiori introiti non offrivano, come non offrono, tuttavia, all'ente la possibilità di eliminare completamente i vecchi debiti e ciò anche in dipendenza dell'aumento delle spese correnti derivanti dai miglioramenti economici concessi al personale dipendente, analogamente a quanto disposto dagli altri enti pubblici.

Per consentire all'ENAL di riequilibrare la propria situazione finanziaria, si ravvisò necessario adottare particolari provvidenze in attesa della ristrutturazione dell'ente da tempo promessa dal Governo, e richiesta da anni da numerose proposte di legge presentate in Parlamento per una nuova e compiuta disciplina del settore della ricreazione e del tempo libero.

A tal fine fu predisposto il disegno di legge in esame che prevede la concessione all'ente anzidetto di un mutuo di lire 3.000 milioni – estinguibile in non più di 15 anni – da servire per il ripiano del disavanzo di gestione (articolo 1).

Il suaccennato mutuo sarà garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi (articolo 2).

Il provvedimento non comporta problemi di finanziamento, in quanto l'estinzione del mutuo è posta a carico dell'ente.

* * *

Questo, l'antefatto.

I colleghi dell'altro ramo del Parlamento sono stati, però, di diverso avviso circa la destinazione dei fondi (mutuo), modificando lo articolo 1 nel senso che il mutuo deve servire al pagamento degli ingenti crediti che, a vario titolo, il personale dell'ente vanta verso quest'ultimo, e non già « per il ripiano del disavanzo di gestione ».

In altri termini, si è ritenuto necessario venire incontro alle legittime richieste del personale (crediti per l'importo, appunto, di 3 miliardi) in attesa da anni che il lieto evento si verifichi, piuttosto che porre mano al risanamento finanziario dell'ente, il quale ben altri interventi e più radicali (di ristrutturazione, di riforma, ecc.) attende, anch'esso da anni, e con ragione, se deve ancora assolvere ad una sua funzione essenziale nell'ampio e importante settore del tempo libero.

Questo, il pensiero dei colleghi senatori della Commissione Affari costituzionali (I), che, in sede deliberante, approvarono il disegno di legge – modificato come sopra detto – nella seduta del 6 dicembre 1973.

Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 1974, la nostra Commissione Affari interni (II) ha discusso, in sede referente, il disegno di legge così modificato, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

* * *

Mi corre l'obbligo, a questo punto, di esporre la reale situazione debitoria dell'ente (per esposizioni pregresse concernenti esclusivamente il dipendente personale) ammontante a lire 2.953.655.289 alla data del 31 gennaio 1975, come appresso specificato:

| | | |
|---|---|---|
| nei confronti dell'INPS per contributi arretrati riguardanti il periodo 1° gennaio 1971-30 aprile 1972 . . | L. | 255.560.000 |
| interessi passivi da corrispondere all'INPS allorché saranno pagati i contributi di cui sopra e interessi di mora per pagamenti effettuati in ritardo . . . . | » | 209.031.000 |
| nei confronti dell'ENPDEDP per contributi arretrati riguardanti il periodo 1° novembre 1971-31 luglio 1972 e il periodo 1° novembre 1974-31 gennaio 1975 . . | » | 107.757.036 |
| nei confronti della GESCAL per contributi arretrati riguardanti il periodo 1° novembre 1971-31 luglio 1972 e il periodo 1° novembre 1974-31 gennaio 1975 . . | » | 14.118.844 |
| nei confronti della Cassa di previdenza del personale . | » | 1.469.477.439 |
| nei confronti del personale dipendente a seguito dell'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Stato per la *reformatio in peius* del trattamento dei dipendenti con decorrenza 1° gennaio 1962. La relativa deliberazione commissariale n. 260 del 30 ottobre 1971 ha riportato regolare approvazione con decreto interministeriale in data 5 aprile 1972 . . . . . | » | 897.720.970 |
| Totale . . . | L. | 2.953.655.289 |

Le esposizioni pregresse di cui sopra sono contenute nel bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1974 in via di formazione, che sarà sottoposto – ai termini di Statuto – entro il 30 marzo 1975 al consiglio di amministrazione dell'ente per la prescritta delibera.

Si fa presente, infine, che la situazione di cui sopra non tiene conto del pagamento all'INPS del maggiore onere delle pensioni (che deriverà dalla applicazione della legge n. 336 del 1970 a favore dei combattenti) che per la stessa legge è posto a carico dell'ente, il cui onere, sicuramente per molti milioni, non è possibile oggi calcolare in quanto l'INPS non ha ancora comunicato l'importo.

* * *

Questa, la situazione.

Ma, dalla approvazione in Commissione del disegno di legge, è passato ormai un anno e le cose sono andate precipitando, nel senso cioè che i lavoratori dell'ente si sono sentiti se non ingannati, certamente abbandonati: le loro richieste, quindi, e giustamente, si sono fatte più pressanti. Talché i sindacati aziendali hanno creduto di dover porre la questione di alienare una parte del patrimonio immobiliare dell'ENAL (corrispondente a 3 miliardi di cui sopra) per soddisfare così le richieste del personale.

Il presidente dell'ente ha accolto questa istanza, presentandola al consiglio di amministrazione che l'ha approvata.

La vendita all'asta degli immobili prescelti, fissata per i prossimi giorni, ha scatenato, da parte di alcuni circoli colpiti dal provvedimento, dai comuni interessati, da parlamentari e regioni una reazione che è culminata in una serie di iniziative (ordini del giorno – interrogazioni – telegrammi – delegazioni, ecc.) rivolte alla presidenza dell'ente e alla Presidenza del Consiglio con la richiesta di annullare i provvedimenti di alienazione di un patrimonio che, oltre ad essere rivendicato dai lavoratori e dai cittadini in genere quale proprietà di tutti, è una sicura garanzia per i dipendenti dell'ENAL.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, e per essa il Sottosegretario alla Presidenza, onorevole Salizzoni, è intervenuta assicuran-

do che « il patrimonio immobiliare dell'ENAL non sarà più messo all'asta ».

Ma questo, se salva, *in extremis*, il patrimonio dell'ente non risolve il problema sollevato dai lavoratori dell'ente: regolarizzare subito la situazione debitoria in loro favore.

Il Parlamento, adesso, deve tutelarne i diritti e accogliere le loro legittime richieste mediante la rapida approvazione di questo disegno di legge.

E ciò anche perché, svanita la prospettiva o miraggio di realizzare con le vendite degli immobili quanto richiesto dal personale, non si prenda la via di altre agitazioni ed altri scioperi, bloccando magari – come nel 1970 – anche il concorso pronostici Enalotto !

Quindi, mi auguro che si possa avere una rapida approvazione del provvedimento.

* * *

Il Parlamento deve, altresì, prendere un altro impegno, una volta risolta la questione del mutuo di cui al presente disegno di legge: discutere al più presto l'annosa questione della riforma dell'ENAL – ente, ricordiamo, già riconosciuto da questo ramo del Parlamento, quando ha approvato la legge sul riassetto del parastato, in questi giorni all'approvazione del Senato – nel quadro più generale del riordinamento delle strutture del tempo libero, preannunziato più volte nel passato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e richiesto in numerose proposte di legge presentate negli scorsi anni sia alla Camera che al Senato.

A questo proposito il discorso potrebbe farsi molto ampio. Mi limiterò pertanto soltanto a dire che un ente per l'assistenza dei lavoratori nella utilizzazione del tempo libero, può svolgere una efficace e proficua azione. L'essenziale è che ci si metta su una strada di reale effettiva unità e si sappiano trovare accenti che traggano la forza da tutti i motivi che possono unire gli italiani di qualunque fede politica e religiosa e di respingere nel contempo tutte le tentazioni di divisione, di faziosità e, in sostanza, concezioni antidemocratiche.

POLI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo dell'ammontare di lire 3.000 milioni, estinguibile in non più di 15 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire:

*a*) al pagamento dei contributi arretrati del personale dipendente nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e della Gestione case per lavoratori;

*b*) al pagamento dei contributi arretrati alla Cassa di previdenza per il medesimo personale;

*c*) al pagamento di quanto spettante al personale in relazione al decreto interministeriale 5 aprile 1972 ed alle decisioni del Consiglio di Stato in materia.

Il mutuo è somministrato in una o più soluzioni a richiesta dell'Ente, corredata dal

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale vigilerà che le somme erogate realizzino gli scopi per i quali il mutuo è stato concesso.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento sono, a fine d'anno, capitalizzati al saggio di concessione del prestito.

L'ammortamento del mutuo aumentato degli interessi capitalizzati decorre dall'anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

ART. 2.

Il mutuo di cui all'articolo precedente è garantito dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

In relazione alla garanzia prestata il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Ente mutuatario delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate stesse scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente stesso.

ART. 2.

*Identico.*